

IL VESCOVO DI CREMA

Prot. 100 08

DECRETO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO.

Premesso che, a norma del can. 1281 §2 del Codice di Diritto Canonico, quando gli Statuti tacciono in merito agli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, determinare tali atti per le persone giuridiche a lui soggette;

Visti:

a) il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico;

i cann. 1291 e 1295, relativi, del C.J.C., relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche; nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

Sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli affari economici e del Collegio dei Consultori

con il presente

DECRETO

stabilisco che sono da ritenersi atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche a me soggette:

- 1) L'alienazione di beni immobili di qualunque valore ;
- 2) L'alienazione di beni mobili di valore superiore €. 15.000,00 per gli atti di cui al can. 1291 § 1;
- 3)L'acquisto a titolo oneroso di immobili;
- 4) La mutazione della destinazione d'uso di immobili;
- 5) Ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quale, ad esempio:
 - La costituzione di rendite perpetue
 - L'accensione di debiti di qualsiasi tipo presso istituti bancari (mutui, fidi, aperture di credito, etc..) o presso privati (compreso prestiti dello stesso legale rappresentante dell' ente)

- La concessione di prestiti a terzi
- La concessione di usufrutto, di diritto di superficie, di servitù, di transazione, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione.
- La cessione a terzi dell' uso e del godimento, a qualsiasi titolo, di immobili appartenenti alla persona giuridica;
- 6) L'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- 7) La rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
- 8) L'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro conservativo e di straordinaria manutenzione, che comportino una spesa superiore a €. 15.000,00 nonché la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo relativo ai medesimi, già approvato dall'autorità diocesana;
- 9) Ogni atto, a titolo gratuito od oneroso, relativo a beni immobili o mobili, definiti a norma della legge canonica ed italiana di interesse artistico, storico o culturale;
- 10) L'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
- 11) La costituzione o la partecipazione in associazioni o società di qualunque tipo, cooperative ed enti consortili di qualsiasi genere;
- 12) La costituzione di una onlus o l'apertura di un ramo di attività onlus;
- 13) Il contrarre debiti di qualsiasi tipo e di qualunque valore con istituti di credito, persone giuridiche persone fisiche:
- 14) La decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
- 15) L'assunzione, in qualsiasi forma, di personale dipendente. e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
- 16) La sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione o l'apposizione di messaggi ed immagini pubblicitarie sugli immobili, nonché i contratti relativi ad istallazione di infrastrutture tecnologiche;
- 17) L'introduzione in giudizio avanti alle autorità giudiziare, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
- 18) Per le Parrocchie e le Rettorie, la concessione di ospitalità prolungata a qualsiasi persona non facente parte del clero al servizio dell'ente;

Per il valido compimento degli atti sopra indicati, il legale rappresentante dell' Ente Ecclesiastico dovrà munirsi di regolare autorizzazione scritta dell' Ordinario.

Alla richiesta di autorizzazione per tali atti, dovrà essere sempre allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell' Ente

All' Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero si applicano, oltre alle disposizioni contenute nello Statuto proprio, si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 10, 11, 12, 15,16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l' Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 13, e il n. 6 limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni ed oneri.

Il presente decreto annulla e sostituisce qualsiasi norma o prassi precedentemente in uso, relativa alla determinazione degli atti di straordinaria amministrazione, nella nostra Diocesi per le persone giuridiche soggette al Vescovo, ed entreranno in vigore oggi stesso.

Crema, 2312.2000

+ Oscar Cantoni
vescovo

+ proclauteur

Mons. Vito Barbaglio cancellière vescovile